

N. 852

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BUCCIERO e CARUSO Antonino**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1996**

---

Riforma dell’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l’indivisibilità dei fratelli adottandi

---

ONOREVOLI SENATORI. - Giungono da più parti voci e proposte per una regolamentazione normativa dei metodi di inseminazione artificiale, ormai in via di diffusione anche nel nostro Paese.

Dubbia è la bontà di non poche tra tali istanze, atteso che tali metodi si appalesano discutibili dal punto di vista etico e morale. E ciò a non voler soffermarsi sull'ancora approssimativa affidabilità di tali tecniche che non raramente sconcertano l'opinione pubblica con inopinati incidenti di percorso che debbono far riflettere (di questi giorni è la notizia di ripetuti casi di fortuiti scambi di embrioni in Inghilterra).

Ma il legislatore accorto non può non chiedersi se tale «domanda» di metodi contro natura non nasca proprio dalla farraginosità e non più tollerabile normativa sull'adozione, da molti ormai sin troppo criticata.

Ci si potrebbe chiedere se non debba essere prioritario assicurare a tanti bambini orfani e abbandonati una famiglia, prima di precipitarsi a fabbricare individui di laboratorio.

Si ritiene dunque, da pulpiti autorevoli, che siano spesso proprio la complessità delle norme e gli ostacoli giudiziari-burocratici, sottesi all'adozione, a scoraggiare tanti potenziali adottanti e ad indirizzarli verso strade meno naturali.

In sostanza un complesso di norme volte a tutela del minore adottando si ritorce a danno del minore stesso, che orfano o abbandonato spesso rimane.

È lecito chiedersi se una famiglia purchessia non sia sempre e comunque meglio di nessuna famiglia.

Tale interrogativo non se lo pongono purtroppo tanti tribunali dei minorenni a ciò anche costretti da un complesso di norme che complica enormemente - laddove do-

vrebbe semplificare, incoraggiare e accelerare - l'istituto dell'adozione.

Fatta questa premessa di carattere generale, che può anche valere per una integrale regolamentazione dell'intero istituto, va detto che l'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dev'essere immediatamente riformato.

La coesistenza del limite massimo di quarant'anni di età, di cui al secondo comma, dell'articolo 6 della citata legge n. 184 del 1983, con la proliferazione dei metodi di fecondazione artificiale, di cui si è già fatto cenno, crea nella realtà delle discrepanze inammissibili ed irrazionali.

Dalla realtà quotidiana può trarsi l'esempio della donna cinquantacinquenne che non avrebbe nessuna possibilità di adottare un minore sotto i quindici anni, atteso il differenziale massimo di quarant'anni previsto dal secondo comma dell'articolo 6 della legge n. 184 del 1983.

Eppure tale donna potrebbe tranquillamente, senza che nessuna disposizione di legge glielo impedisca, fecondare col metodo FIVET.

Da ciò deriva un doppio danno: un minore in più abbandonato; un bambino «in provetta» in più sulla Terra (con tutti i rischi, sinora non completamente sgombrati, di malformazioni genetiche, eccetera).

Ma la soppressione del differenziale massimo di età trova il suo riscontro vieppiù in un *excursus* normativo e giurisprudenziale che non può che giungere infine alle conclusioni di cui al presente disegno di legge.

Vi è da dire che già in radice l'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 nacque da un'immotivata modifica della precedente normativa e da una mancata attuazione di norme sovranazionali.

La precedente legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale prevedeva in-

fatti un differenziale meno rigoroso (quarantacinque anni tra l'età degli adottanti e quella dell'adottando).

Inoltre la Convenzione europea di Strasburgo sull'adozione dei minori del 24 aprile 1967, ratificata ai sensi della legge 22 maggio 1974, n. 357 - alla quale, per altri versi, la novella del 1983 si ispirò - prevedeva criteri flessibili, e comunque lasciava ampio margine alla valutazione discrezionale del giudice.

La legge n. 184 del 1983 disattese entrambe le fonti surriportate, introducendo limiti peggiorativi (differenziale di quarant'anni) e non flessibili.

Tuttavia la rigidità della norma *de qua* ha subito una lenta ma progressiva erosione da parte della giurisprudenza e della dottrina che ne hanno messo in dubbio l'apodittica rigidità.

Con sentenza n. 67 dell'11 gennaio 1988 la Corte di cassazione riteneva che il differenziale massimo di età (quarant'anni) di cui all'articolo 6 della legge n. 184 del 1983 non costituisse principio di ordine pubblico.

Ivi si leggeva anche «il criterio appropriato di specificazione... sta in quel rapporto elastico di proporzionalità tra l'età dell'adottante e l'età del minore che riproduca l'ordinaria differenza biologica tra genitori e figli (*imitatio naturae*) cui fa riferimento anche l'articolo 8 della Convenzione di Strasburgo e rispondente alle finalità (non più agnaticie e patrimonialistiche) dell'istituto adottivo».

La sentenza in questione apriva una notevole breccia nella rigidità della norma in questione talchè ne seguivano svariate successive pronunce che ritenevano preferenziale il criterio elastico dell'*imitatio naturae* rispetto all'inderogabilità del differenziale aritmetico.

La Corte costituzionale con due successive pronunce metteva ancor più in discussione la rigidità della norma in oggetto.

Con sentenza 31 gennaio-2 febbraio 1990, n. 44, la Corte costituzionale sanciva la potenziale derogabilità del limite *de quo* in tema di «adozione in casi particolari», quan-

do sia da considerare preminente «il valore costituzionale dell'unità della famiglia».

Ancor più recentemente (Corte costituzionale 18 marzo-1° aprile 1992, n. 148) veniva ribadita la derogabilità del limite differenziale di quarant'anni in relazione al superiore interesse del mantenimento delle relazioni parentali fra fratelli minori adottati.

Non sono mancate altre pronunce che hanno privilegiato il criterio dell'*imitatio naturae* a scapito del limite aritmetico, e ciò, per esempio, in tema di delibazione di provvedimenti di adozione emanati dal giudice straniero (Corte di cassazione sentenza n. 3907 del 1° aprile 1993).

La dottrina dal canto suo ha sempre guardato con un certo scetticismo alla inelasticità dell'attuale normativa e non sono mancati gli interventi a favore dell'introduzione di criteri elastici.

Si veda per tutti l'intervento di M. Paladini, *È ancora attuale il limite d'età nell'adozione internazionale?* (in *Foro It.*, 1992, 1628-1633), studio che fu commissionato dal Consiglio nazionale delle ricerche.

La norma in questione va pertanto cambiata improntandola a criteri elastici e dinamici che prescindano a priori da una comparazione aritmetica del differenziale di età. Il tutto considerato anche che l'età media e l'aspettativa di vita del popolo italiano è in continua crescita.

Non sarebbe azzardato affermare che il sessantenne di oggi ragiona e agisce come il quarantenne di trenta anni fa.

Ma agli scettici siano dunque di aiuto gli esempi riportati di donne che a cinquanta-sessanta anni cercano di procreare, pur o, meglio, purtroppo innaturalmente.

Non sarebbe dunque meglio lasciarle accedere all'adozione, assicurando così una famiglia a bambini orfani e abbandonati?

Il presente disegno di legge propone dunque la soppressione dell'ingiusto differenziale ponendo invece l'accento sulla verifica caso per caso delle capacità oblativo e delle potenzialità di carattere affettivo, psicologico e materiale. Nulla toglie in assoluto che due ultracinquantenni possano divenire genitori migliori di una coppia di trentenni:

affermare il contrario è sintomo di inconfessabili pregiudizi.

L'ultimo comma dell'articolo 1 introduce, anche a livello normativo, quello che è un dato giurisprudenziale acquisito (si veda la citata sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 1992) e cioè il principio della preferenza data alla inseparabilità dei fratelli minori.

È principio giurisprudenziale noto che trova i suoi riscontri anche in pronunce esulanti dal campo dell'adozione, in mate-

ria di affidamento dei minori nella separazione e nel divorzio.

Sancire tale principio anche a livello normativo costituirebbe sicuramente un incentivo che spingerebbe le coppie ad adottare anche più minori (fratelli, ovviamente), usufruendo in tal caso di un binario preferenziale.

E non è chi non veda come il tutto tuteli doppiamente l'interesse del minore abbandonato.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - 1. L'adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

2. L'età degli adottanti deve superare di almeno vent'anni l'età dell'adottato.

3. Non è previsto alcun limite massimo di età tra l'età degli adottanti e quella dell'adottando ma gli organi preposti valutano caso per caso le capacità obliative e le potenzialità affettive, psicologiche e materiali degli adottanti.

4. Sono consentiti ai medesimi coniugi più adozioni anche con atti successivi.

5. Costituisce criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'aver adottato o aver fatto richiesta di adottare fratello o sorella, germano o anche unilaterale, del minore di cui si chiede l'adozione».





